



## Comune di RACCUJA (ME)

Città Metropolitana di Messina

### Verbale del Revisore Unico

N. 38 DEL 20/12/2022

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, provvedimento di ripiano ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.a) del d.lgs. 267/200 – “Corte D’Appello di Messina sent. r.g. n. 442/2020” variazione di bilancio

La Sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja (ME)

#### Premesso che

- In data 15 Dicembre 2021, mediante apposito verbale, avveniva l’insediamento del sottoscritto Revisore Unico, a seguito di nomina con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021;
- In data 19/12/2022 riceveva richiesta di parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, provvedimento di ripiano ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.a) del d.lgs. 267/200 – “Corte D’Appello di Messina sent. r.g. n. 442/2020” variazione di bilancio.

Esaminata la proposta in oggetto dalla quale si evince che:

1) Con atto di citazione notificato in data 11/11/1996, la Sig.ra Natoli Maria conveniva in giudizio il Comune di Raccuja, asserendo che l’Ente avesse occupato le particelle catastali n. 233 e 242 del f.3 del N.C.T. per costruirvi una strada rurale denominata Foti Mastrangelo, realizzando l’opera pubblica, senza tuttavia portare a compimento la procedura espropriativa, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, consistenti nel valore venale del bene occupato e nella perdita dei frutti.

Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva preliminarmente la prescrizione della richiesta risarcitoria e, in subordine, faceva rilevare che l’attrice dalla realizzazione dell’opera ne aveva tratto comunque beneficio.

Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata C.T.U. e all’esito, la causa veniva posta in decisione all’udienza del 05/11/2003.

Con la decisione di cui alla sentenza n. 69/2004, nella causa civile iscritta al n. 943/1996 R.G. il Giudice del Tribunale di Patti, condannava il Comune al pagamento della somma, determinata sulla base della C.T.U. del dicembre 2001, per un importo di € 15.178.000, oltre rivalutazione da tale epoca e via via sul capitale rivaluto gli interessi legali sino al soddisfo.

Quanto alle spese processuali, poste a carico del convenuto, sono state liquidate in complessivi € 7.019, 17 di cui € 2.130,05 per spese, € 1.899,20 per diritti ed € 2.500,00 per onorari di difesa, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.;

2) In data 12/12/2020 con nota prot. 12423, la parte attrice per il tramite del proprio legale, trasmetteva copia della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Messina, n. 442/2020 nella causa iscritta al n. 612/2015 RGAC, riassunta dalla Sig.ra Natoli Maria a seguito del rinvio disposto dalla



## Comune di RACCUJA (ME)

Città Metropolitana di Messina

### Verbale del Revisore Unico

Corte di Cassazione con sentenza n. 23266/2014. La Corte d'Appello di Messina, rigettava l'appello proposto dal Comune di Raccuja, confermando la sentenza di primo grado, e condannava il Comune al pagamento, in favore dell'attrice Natoli Maria, delle spese processuali dell'appello, del giudizio di Cassazione liquidando: 1) quanto all'appello in € 2.050,00, di cui 550,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari, 2) quanto al giudizio di legittimità in € 2.488,10 di cui € 688,10 per spese ed € 1.800,00 per compensi, 3) quanto al giudizio di rinvio in € 3.795,27 di cui 395,27 per spese ed € 3.400,00 per onorari oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfetarie;

3) La Sig.ra Natoli presentava ricorso al TAR Catania, iscritto al n. R.G. 970/2022, per l'ottemperanza alla sentenza della corte di Appello di Messina, sopra richiamata, e passata in giudicato;

4) Con sentenza n. 2419/2022 il TAR Catania, (Sezione Terza), accoglieva in parte il ricorso e ordinava all'Amministrazione comunale di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; nominava, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, il Segretario Generale del Comune di Randazzo, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, quale commissario "ad acta" per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni novanta; condannava il Comune di Raccuja alla rifusione delle spese di lite per tre quarti, liquidate in complessivi € 900,00, oltre accessori di legge se dovuti, e le compensava per il resto.

**VISTO** l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente, relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**Ritenuto** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di:

	Descrizione del debito	Importo
A	Sentenze esecutive	€ 54.325,19

**Considerato che** l'ente intende finanziare il presente Debito Fuori Bilancio con l'avanzo di amministrazione vincolato ed accertato con l'ultimo rendiconto approvato (art. 187, c. 2, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000;



## Comune di RACCUJA (ME)

Città Metropolitana di Messina

### Verbale del Revisore Unico

**Visto**, l'art. 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), per il quale, "3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: .. omissis";

**Preso atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 ed è stato accertato un risultato di amministrazione pari ad € 1.525.548,71 così composto:

- fondi accantonati € 786.910,84;
- fondi vincolati € 488.983,58;
- fondi destinati agli investimenti € 49.269,88;
- fondi disponibili € 200.384,41;

**Raccomandato** l'ente di effettuare le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024 per l'esercizio in corso e conseguentemente variare il DUP e il PEG rispettando il pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio ;

**Visto** il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area in data 13/12/2022;

**Visto** il parere Favorevole di regolarità contabile e attestazione finanziaria espresso dal responsabile dell'area in data 13/12/2022;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente.

### ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** su: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a) del d.lgs. 267/2000 – "Corte D'Appello di Messina sent. r.g. n. 442/2020

Li 20/12/2022

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Rossella Belluccia